

SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO
TRA
LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
E
IL COMUNE DI VENEZIA

La Città metropolitana di Venezia

e

Il Comune di Venezia

di seguito congiuntamente denominate "**le Parti**",

Premesso:

- che il dipendente della Città metropolitana di Venezia _____ – Istruttore direttivo tecnico, ex cat. D - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (CCNL 16.11.2022) - ha partecipato ed è risultato idoneo alla "*procedura di mobilità per n. 3 posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di Istruttore direttivo tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) – cod. 09MOB_2025*";
- che con determinazione dirigenziale n. 1298/2025 è stata autorizzata la mobilità, nei ruoli del Comune di Venezia, del menzionato dipendente;

Preso atto:

- che con nota PG 332896/2025 il Comune di Venezia ha chiesto alla Città metropolitana di Venezia di esprimere nulla osta alla mobilità, di cui trattasi, proponendo la decorrenza del 22.07.2025;
- che la Città metropolitana di Venezia con nota PG 44967/2025 ha rilasciato nulla osta definitivo al trasferimento del dipendente in parola a decorrere dal 1.08.2025 chiedendo la contestuale attivazione di un utilizzo congiunto in convenzione dello stesso fino al 30.11.2025 per n. 2 giornate alla settimana (una giornata da 6 ore e una giornata da nove ore per complessive n. 15 ore);

Atteso che il Comune di Venezia con nota PG 345389/2025 ha riscontrato favorevolmente la su citata istanza;

Che con successiva nota PG 46227/2025 la Città metropolitana di Venezia ha precisato che le due giornate previste per l'utilizzo in convenzione presso detta Amministrazione del dipendente in questione saranno, settimanalmente, il giovedì (9 ore) e il venerdì (6 ore);

Acquisito l'assenso del dipendente, agli atti;

Richiamati:

- l'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 124 della L. 145/2018.

Tutto ciò premesso le parti di comune accordo convengono quanto segue:

Art. 1**Oggetto e finalità del protocollo operativo**

1. Il presente accordo ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo parziale, presso la Città metropolitana di Venezia del dipendente _____ Istruttore direttivo tecnico, ex cat. D – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (CCNL 16.11.2022).
2. Il suddetto utilizzo parziale è disposto alle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2**Durata dell'incarico**

1. Il presente accordo decorre dal 1.08.2025 al 30.11.2025, con un impegno orario di 15 ore settimanali nelle giornate di giovedì (n. 9 ore) e venerdì (n. 6 ore) presso la Città metropolitana di Venezia; in caso di necessità le parti potranno concordare articolazioni diverse, fermo restando l'impegno di utilizzo parziale (41,66%).

Art. 3**Trattamento economico**

1. Per l'intero periodo dell'utilizzo parziale verrà corrisposto dal Comune di Venezia al dipendente _____ il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza per i dipendenti nella ex categoria D. Il Comune di Venezia provvederà a richiedere alla Città metropolitana di Venezia, alla scadenza del presente protocollo operativo, il rimborso della retribuzione e della quota parte di oneri retributivi, contributivi, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge; il buono pasto verrà attribuito direttamente dalla Città metropolitana di Venezia quando il dipendente effettuerà la giornata lunga del giovedì (n. 9 ore) presso detta Amministrazione.
2. La Città metropolitana di Venezia provvederà a rimborsare al Comune di Venezia il trattamento economico di cui al punto 1. L'IRAP relativa verrà pagata direttamente dalla Città metropolitana di Venezia su comunicazione dell'importo da parte del Comune di Venezia.
3. La Città metropolitana di Venezia provvederà ad inviare mensilmente al Comune di Venezia un prospetto riepilogativo della rilevazione delle presenze presso la Città metropolitana di Venezia.

Art. 4
Ferie e malattia

1. Le ferie residue e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'Ente di appartenenza previo accordo con l'Ente che utilizza parzialmente il dipendente.
2. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Venezia che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia alla Città metropolitana di Venezia.

Art. 5
Tutela dei dati personali

1. Le parti garantiscono la riservatezza e la tutela dei dati acquisiti ai sensi del Reg. UE 679/16 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/18 e delle vigenti disposizioni di legge in materia, assicurando l'impiego degli stessi esclusivamente per le finalità dettate dal presente contratto e per esigenze di servizio e di sicurezza; con la sottoscrizione del medesimo, le parti acconsentono altresì al trattamento dei suddetti dati per le finalità e le esigenze sopra definite. A latere del presente atto, sono stati sottoscritti i necessari atti di individuazione del responsabile ex art. 28 GDPR, nel rispetto di tutti gli adempimenti correlati.

Art. 6
Riservatezza

1. È fatto divieto alle parti di divulgare i dati forniti per l'effettuazione del presente contratto e tutti quelli, comunque, collegati all'attività in oggetto, di cui dovessero venire a conoscenza.
2. Per quanto riguarda le informazioni riservate, le parti sottoscriventi si impegnano: (i) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; (ii) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto del contratto; (iii) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecarsi danno o anche solo pregiudizio; (iv) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale.

Art. 7
Risoluzione

1. Il presente protocollo operativo potrà essere risolto, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per risoluzione consensuale da parte degli Enti coinvolti con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 8
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente protocollo operativo si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di personale degli Enti Locali.

Per il Comune di Venezia

Per la Città metropolitana di Venezia

Venezia,